



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 MAGGIO 2020, N. 552

**Delibera di Giunta regionale n. 369/2020 “Misure per la continuità dei percorsi individuali per l’inserimento lavorativo: servizi e contributi a favore delle persone inserite in tirocini extracurricolari che hanno dovuto sospendere il proprio progetto a causa dell’emergenza COVID-19”
- Approvazione precisazioni e specifiche operative di attuazione e definizione ulteriore scadenza per la presentazione delle candidature a valere sull’invito di cui all’Allegato 1) della medesima deliberazione**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 MAGGIO 2020, N. 552

Delibera di Giunta regionale n. 369/2020 "Misure per la continuità dei percorsi individuali per l'inserimento lavorativo: servizi e contributi a favore delle persone inserite in tirocini extracurricolari che hanno dovuto sospendere il proprio progetto a causa dell'emergenza COVID-19" - Approvazione precisazioni e specifiche operative di attuazione e definizione ulteriore scadenza per la presentazione delle candidature a valere sull'invito di cui all'Allegato 1) della medesima deliberazione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

il Regolamento delegato n.1970/2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

il Regolamento delegato n.568/2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;

il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;

il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del 11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

I Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

l'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Viste le Leggi Regionali:

n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;

n. 17 del 1 agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e ss.mm.ii.;

n. 14 del 30 luglio 2015 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari";

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 1691 del 18 novembre 2013 "Approvazione del quadro di contesto della Regione Emilia-Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020";

- n. 992 del 7 luglio 2014 "Programmazione fondi SIE 2014-2020: approvazione delle misure per il soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013, articolo 19";

- n. 1646 del 2 novembre 2015 "Presenza d'atto della sottoscrizione del Patto per il Lavoro da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna e delle parti sociali e disposizioni per il monitoraggio e la valutazione dello stesso";

Richiamate in particolare:

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 163 del 25/6/2014 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/4/2014, n. 559)";

- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12/12/2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

- la propria deliberazione n. 1 del 12/1/2015 "Presenza d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 2/5/2018 C(2018)2737 che modifica la decisione di esecuzione

C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia;

- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 9/11/2018 C(2018) 7430 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia;

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 75 del 21 giugno 2016 "Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro – (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)";

Richiamato, inoltre, l'art. 31 della L.R. n. 13/2019 che al comma 1, stabilisce che "Il Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro, in attuazione dell'articolo 44, comma 1, della Legge regionale n. 12 del 2003, è prorogato fino all'approvazione del nuovo programma da parte dell'Assemblea legislativa";

Richiamata la propria deliberazione n. 333/2020 "Programmazione anno 2020 delle risorse Fondo regionale persone con disabilità. Approvazione del programma annuale";

Visti in particolare:

- l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna;

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020 n. 13;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispongono ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

- i Decreti del Presidente della Giunta regionale di approvazione delle Ordinanze ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

- il Decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27;

- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il Decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";

- il Decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17 maggio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

Visto il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

Richiamato, altresì, il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" così come modificato da ultimo dal D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020;

Vista in particolare la propria deliberazione n. 369 del 20 aprile 2020 avente ad oggetto “Misure per la continuità dei percorsi individuali per l'inserimento lavorativo: servizi e contributi a favore delle persone inserite in tirocini extra curriculari che hanno dovuto sospendere il proprio progetto a causa dell'emergenza covid-19”;

Atteso che con la predetta deliberazione n. 369/2020 si è provveduto ad approvare l'“Invito rivolto ai Soggetti promotori di tirocini per richiedere l'impegno ad attivare le azioni di continuità dei percorsi per l'inserimento lavorativo - Misure di contenimento del contagio epidemiologico COVID19 - Sospensione dei tirocini di cui alla L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.”, Allegato 1), parte integrante e sostanziale del medesimo atto;

Dato atto, altresì, che nell'Invito sopra citato al punto G. “Modalità e termini di presentazione della candidatura dell'impegno alla realizzazione” sono previste, al fine di consentire un tempestivo avvio delle azioni volte a garantire la continuità dei percorsi per l'inserimento lavorativo, le seguenti scadenze di presentazione:

- 7/5/2020;

- 14/5/2020;

ed è stato contestualmente previsto che altre scadenze di presentazione possano essere definite con successivo atto del Responsabile del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro;

Considerato che, in sede di attuazione del sopra richiamato Invito, è emersa l'esigenza di fornire alcune precisazioni ed integrazioni a quanto già approvato finalizzate, in particolare, ad una corretta individuazione dei destinatari delle misure in esso previste e a definire altresì alcuni aspetti strettamente connessi alla realizzazione delle misure stesse;

Ritenuto, pertanto, con il presente atto di approvare l'Allegato 1) “Azioni di continuità dei percorsi per l'inserimento lavorativo di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 369/2020 - Precisazioni e specifiche operative di attuazione” parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento;

Tenuto conto di quanto pervenuto entro le predette scadenze di presentazione delle candidature da parte dei soggetti promotori di tirocini ricompresi nell'Allegato A) del più volte richiamato Invito per accedere ai finanziamenti finalizzati ad attivare le azioni di continuità dei percorsi delle persone per l'inserimento lavorativo e/o per l'inclusione attiva;

Valutato, pertanto, per economicità dell'azione amministrativa, stabilire il termine del 10 giugno 2020 quale ulteriore scadenza per la presentazione delle candidature da parte dei soggetti promotori individuati nel predetto Allegato A), fermo restando, così come previsto nel sopra richiamato punto G) dell'Invito di cui trattasi, che altre scadenze di presentazione potranno essere definite con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro, al fine di consentire pienamente ai tirocinanti di fruire delle misure previste dal suddetto Invito;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2020-2022" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020 - 2022”;

Richiamata la Legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001, recante "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;

Viste le proprie deliberazioni:

- n.2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii.;

- n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059/2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n.2204/2017 “Assunzioni per il conferimento di incarico dirigenziale, ai sensi dell'art.18 della L.R. 43/2001, presso la direzione generale economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa – scorrimento graduatorie”;

Richiamata infine la Determinazione dirigenziale n.52 del 09/01/2018 “Conferimento di due incarichi dirigenziali con responsabilità di servizio presso la direzione generale economia della conoscenza, del lavoro e impresa”;

Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni

predisposto in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore competente per materia

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare l'Allegato 1) "Azioni di continuità dei percorsi per l'inserimento lavorativo di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 369/2020 - Precisazioni e specifiche operative di attuazione", parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire nel 10 giugno 2020 l'ulteriore scadenza di presentazione delle candidature da parte dei soggetti promotori di cui all'Allegato A) dell'Invito, approvato quale parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n.369/2020 in premessa

citata, fermo restando, così come previsto al punto G) del medesimo Invito, che altre scadenze di presentazione potranno essere definite con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione ed il lavoro;

3. di dare atto che alle candidature che perverranno in risposta alla scadenza del 10 giugno 2020 si applicano le medesime procedure e disposizioni approvate con la più volte richiamata propria deliberazione n. 369/2020;

4. di disporre la pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. e l'ulteriore pubblicazione prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;

5. di pubblicare altresì la presente deliberazione, unitamente all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della stessa, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito <http://formazione lavoro.regione.emilia-romagna.it>.

Allegato 1)



**AZIONI DI CONTINUITÀ DEI PERCORSI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI
CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 369/2020**

PRECISAZIONI E SPECIFICHE OPERATIVE DI ATTUAZIONE

Il presente documento intende fornire precisazioni e chiarimenti operativi per l'attuazione e rendicontazione degli interventi di cui Deliberazione di Giunta regionale n. 369/2020.

1. OBIETTIVO DEGLI INTERVENTI: SPECIFICHE E PRECISAZIONI

L'investimento regionale è stato determinato per contrastare gli effetti delle misure restrittive per il contenimento del contagio e, in particolare, delle disposizioni che hanno sospeso le attività formative in presenza per le persone impegnate in un tirocinio finalizzato all'inserimento e al reinserimento lavorativo.

L'intervento approvato a favore delle persone intende agire su due dimensioni:

- **permette la continuità della relazione tra il tirocinante e il soggetto promotore**, del tutoraggio e dell'accompagnamento nel conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto individuale per sostenere l'esito atteso dell'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro
- **sostiene economicamente le persone** nel garantire l'impegno nel proprio percorso di attivazione verso il lavoro

Si tratta di due azioni che si configurano aggiuntive rispetto alle corrispondenti azioni previste a fronte del regolare svolgimento del tirocinio e in particolare:

- l'intervento di continuità del servizio verso l'inserimento lavorativo costituisce una misura aggiuntiva rispetto alle azioni che il promotore è tenuto a garantire a fronte del regolare svolgimento del tirocinio
- l'intervento di sostegno economico è aggiuntivo rispetto alla regolare erogazione dell'indennità a carico e nella responsabilità, in funzione della tipologia del tirocinio, dell'ospitante o del promotore.

2. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI: PRECISAZIONI PER LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE

Destinatari delle azioni, come indicato nell'Invito di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 369/2020 sono persone impegnate in esperienze di tirocinio che rientrano in una delle casistiche di seguito definite:

- risultano in essere alla data del 23 febbraio 2020;
- il soggetto promotore e il soggetto ospitante hanno inviato all'Agenzia per il lavoro tramite la piattaforma per la gestione dei tirocini sul portale LavoroperTe la documentazione necessaria per l'avvio del tirocinio (Comunicazione obbligatoria, Convenzione e Progetto formativo ai sensi del comma 3. Art. 24 della Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.) entro la data del 13 marzo 2020, data di sospensione dei tirocini da realizzarsi presso una sede del soggetto ospitante.

Per individuare correttamente i destinatari degli interventi, il soggetto promotore deve verificare le condizioni oggettive che determinano la potenziale platea e, pertanto, valutare se il tirocinante effettivamente necessita degli interventi previsti quale risposta:

- ad un "danno" effettivo e misurabile
e/o

- ad un "danno" potenziale

determinati dalle misure di contenimento del contagio.

Un **danno effettivo e misurabile** si verifica in tutti i casi in cui è intervenuta una sospensione del tirocinio, a prescindere dalla durata di tale sospensione e della durata residua del tirocinio, in quanto si determina il corrispondente venir meno dell'obbligo di corresponsione dell'indennità per un equivalente periodo di tempo. Infatti, a seguito della sospensione, si sono sospesi i regolari termini per la determinazione del periodo mensile per il calcolo dell'indennità, comportando, di fatto, un differimento del momento della sua erogazione, che riprenderà solo a fronte del riprendere del regolare svolgimento del tirocinio. Le disposizioni vigenti in questa fase prevedono che la ripresa del tirocinio, a seguito di una sospensione, sia documentata da una comunicazione obbligatoria di proroga che dovrà essere inviata:

- entro 5 giorni dalla ripresa del tirocinio, in caso di scadenza del tirocinio prevista durante il periodo di sospensione;
- entro 5 giorni dalla scadenza del tirocinio, in caso di scadenza del tirocinio in data successiva alla data di ripresa.

Ancora più evidente il danno effettivo nel caso di **interruzione** del tirocinio in quanto, in tale fattispecie, non ci sarà più erogazione dell'indennità, se non per la parte del periodo mensile interrotto.

La interruzione è documentata da una comunicazione obbligatoria di cessazione del tirocinio. Pertanto, si chiarisce che rientrano tra i beneficiari delle Misure anche i tirocinanti che hanno visto interrotta la propria esperienza di tirocinio nel periodo dal 23 febbraio al termine di vigenza delle disposizioni che prevedono l'impossibilità di proseguire tirocini in presenza, ovvero al 17 maggio.

Il **danno potenziale** è determinato dal fatto che le misure per il contenimento del rischio di contagio epidemiologico e le misure di sospensione delle attività produttive hanno comportato impatti negativi sul mercato del lavoro in termini di occupabilità delle persone. Pertanto, rientrano nell'ambito di applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 369/2020 anche i tirocini che, pur a fronte del proseguimento con modalità a distanza, si sono conclusi entro il termine di vigenza delle disposizioni che prevedevano l'impossibilità di proseguire tirocini in presenza, ovvero entro il 17 maggio.

Alla luce di tali definizioni sui "danni" connessi alla situazione in essere, **sono esclusi dalle Misure sopra indicate, e sono quindi non ammissibili, solo i tirocini per i quali si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:**

- sono proseguiti senza alcuna sospensione e non sono stati interrotti;
- la data di scadenza è successiva al 17 maggio, ovvero alla data di termine di vigenza delle disposizioni che prevedono l'impossibilità di proseguire tirocini in presenza.

3. EROGAZIONE DELLE MISURE: PRECISAZIONI SU TEMPI DI EROGAZIONE E COMPATIBILITA' CON ALTRI INTERVENTI

I danni, effettivo e/o potenziale, che costituiscono il presupposto per vedere riconosciuto il sostegno economico previsto dalla deliberazione di Giunta n. 369/2020 non vengono superati da eventuali erogazioni liberali da parte dell'azienda ospitante e/o da altri soggetti pubblici o privati che risultano, pertanto, compatibili con la erogazione della Misura di sostegno economico di cui all'Invito.

Si precisa, inoltre, che la misura di sostegno economico ha un importo predeterminato e non correlato o correlabile all'indennità percepita dal tirocinante a fronte dell'effettiva partecipazione al tirocinio. Pertanto, la misura di sostegno è dovuta anche quando il tirocinio in essere, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1143/2019, non prevedesse un'indennità di partecipazione o la prevedesse di importo ridotto.

Si ribadisce che, a fronte della riattivazione del tirocinio dopo il periodo di sospensione, resta l'obbligo, ai sensi della legge regionale, di corresponsione dell'indennità di partecipazione al tirocinio: eventuali erogazioni degli importi spettanti ai sensi

della deliberazione di Giunta regionale n. 369/2020, anche quando eventualmente erogati successivamente alla ripresa del tirocinio, non possono essere sostitutivi, neppure parzialmente, dell'indennità di tirocinio dovuta e, qualora erogati nella stessa mensilità e dallo stesso soggetto, dal punto di vista contabile, dovranno essere tracciati distintamente, ancorché indicati in un unico documento, anche al fine dei successivi controlli. Si precisa che quanto erogato dalla data di approvazione della deliberazione di Giunta regionale n. 369/2020 e pertanto a far data dal 20/04/2020, indipendentemente dall'importo, può costituire una somma erogata quale sostegno economico che concorre all'importo spettante.

4. CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI E IMPORTI DEL SOSTEGNO ECONOMICO: PRECISAZIONI CON RIFERIMENTO AI CANALI DI FINANZIAMENTO PREVISTI

Le Operazioni sono state definite individuando i potenziali destinatari e le loro caratteristiche indicate nel progetto di tirocinio e, coerentemente, l'importo del sostegno economico spettante e il canale di finanziamento.

Le condizioni dichiarate per l'attivazione (ovvero la condizione di disabilità) non possono in alcun modo essere modificate, né aggiornate a seguito del completamento degli iter per la certificazione ai sensi della L. 68/1999.

Pertanto, non rileva in alcun modo l'eventuale Operazione, e il relativo canale di finanziamento di riferimento, rispetto alla quale sono finanziate la promozione e/o l'indennità di tirocinio e/o la formalizzazione delle competenze. A titolo di esempio, può verificarsi il caso di tirocini attivati nell'ambito di Operazioni finanziate a valere sulle risorse del Programma Garanzia Giovani a favore di persone con disabilità che, pertanto, sono stati inseriti, ai sensi della 369/2020, nelle Operazioni finanziate con risorse Fondo Regionali Disabili.

5. APPLICAZIONI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI INDICATORI DI RISULTATO: PRECISAZIONI

In considerazione del fatto che gli interventi in oggetto si configurano come le misure di continuità e di sostegno economico ai tirocinanti, unicamente accessorie e aggiuntive rispetto alla prestazione per il lavoro e pertanto che non incidono sull'occupabilità/occupazione del tirocinante, si precisa che le anagrafiche dei partecipanti non saranno rilevate e gli stessi non saranno conteggiati nei dati di monitoraggio e nel calcolo degli indicatori di output e di risultato, anche al fine di evitare duplicazioni dei dati, considerato che gli stessi tirocinanti sono/saranno presenti in altre Operazioni.

Pertanto, non si applicano alle Operazioni approvate in esito all'invito di cui alla deliberazione n.369/2020 gli adempimenti previsti dalle determinazioni dirigenziali n. 17424/2018 e n. 13417/2019 in materia di rilevazione dei dati relativi agli indicatori di risultato di cui al Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Restano gli specifici adempimenti in materia di rilevazione dei dati previsti dai rispettivi Avvisi in esito ai quali sono state approvate le Operazioni per il finanziamento della promozione e/o dell'indennità di tirocinio e/o della formalizzazione delle competenze.

6. ASPETTI FISCALI DEL SOSTEGNO ECONOMICO

La misura di sostegno economico alla continuità si colloca nell'ambito di una politica formativa regionale per l'occupazione, ancorché si configuri come erogazione del soggetto promotore, in nome e per conto della Regione, e ha come destinatari tutte le persone che avevano un tirocinio in corso, secondo le previsioni dell'Avviso, senza valutazioni ulteriori sulla specifica necessità oggettiva. Il regime fiscale applicabile è determinato dagli elementi sopra indicati e pertanto, come l'indennità di tirocinio è soggetta a tassazione ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del Tuir che prevede: *"Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente ... le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante"*.

7. MODALITÀ DI CONTROLLO: SPECIFICHE E INTEGRAZIONI

Le modalità di controllo ai fini dell'ammissibilità della spesa sono state indicate al punto M. dell'Avviso allegato 1) alla deliberazione di Giunta regionale n. 369/2020 che viene di seguito integralmente riportato con alcune precisazioni evidenziate nel testo (***in corsivo grassetto***).

Pertanto, il punto M. dell'Avviso allegato 1) della Deliberazione n. 369/2020 si intende integralmente sostituito da quanto di seguito riportato.

M. MODALITÀ DI CONTROLLO PER L'AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

La documentazione da presentare ai fini del controllo è la stessa per ciascuna coppia di Operazioni collegate e corrispondenti alle due Misure previste dal presente Avviso e corrisponde al file excel, di cui al punto D. del presente Avviso, nel quale dovranno essere compilate, per ciascun tirocinante ricompreso nello stesso, anche in fasi successive, le seguenti colonne:

- colonna "A" con informazioni sull'ammissibilità del tirocinio alle misure del presente Invito: indicando "sì" nel caso di tirocini ammissibili o "no" per i tirocini non ammissibili. Si ricorda che sono destinatari delle opportunità, come individuati al punto C. che precede, i tirocinanti per i quali non è stato possibile proseguire l'esperienza di tirocinio con le modalità a distanza. Conseguentemente, sono ammissibili tutti i tirocini la cui realizzazione è stata sospesa **o interrotta** nel periodo di applicazione delle misure volte al contenimento del contagio epidemiologico **ovvero nel periodo dal 23 febbraio al termine di vigenza delle disposizioni che prevedono l'impossibilità di proseguire tirocini in presenza, ovvero al 17 maggio. Sono inoltre ammissibili anche i tirocini che, pur a fronte del proseguimento con modalità a distanza, si sono conclusi entro il termine di vigenza delle disposizioni che prevedevano l'impossibilità di proseguire tirocini in presenza, ovvero entro il 17 maggio;**
- colonna "B" con l'indicazione, se disponibile, del Rif.PA dell'Operazione approvata dalla Regione Emilia-Romagna alla quale ciascun tirocinio andrà ad essere associato per la richiesta di rimborso delle misure connesse alla realizzazione del tirocinio: indennità e/o promozione e/o SRFC. In caso il Rif. PA in esame non sia disponibile, si chiede di compilare con la dicitura "non disponibile";
- colonna "C" con l'indicazione degli estremi del pagamento (data del pagamento e modalità utilizzata: **ad es. bonifico, assegno bancario, assegno circolare, ecc. In casi eccezionali, è consentito il pagamento in contanti: in tal caso, in fase di verifica, saranno controllati i movimenti di cassa, oltre alla ricevuta con data e firma del tirocinante che ritira la somma. Tutti i documenti di pagamento dovranno portare esplicito riferimento al Rif. Pa dell'Operazione o ad altro elemento di riferimento alle Misure di cui al presente Invito)** dell'importo definito per la "Misura di sostegno economico alla continuità" effettuato a favore del tirocinante. Il pagamento dovrà essere successivo alla data di approvazione del presente Invito e potrà eventualmente essere effettuato in più soluzioni, fino alla concorrenza dell'importo previsto. **In ogni caso, l'erogazione del sostegno economico, anche se in più tranches, deve avvenire al massimo entro il 30 novembre. Quando prevista l'erogazione in più tranches, la determinazione dell'importo di ciascuna di esse è svincolata dall'ammontare dell'indennità di partecipazione al tirocinio ordinariamente percepita.**

Tale documento dovrà essere inviato dal Soggetto attuatore al Servizio "Gestione e Liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE" a corredo delle domande di rimborso e al rendiconto, utilizzando l'applicativo Sifer 2014/2020, in allegato (in formato excel e pdf) al file .csv della domanda di rimborso. In casi eccezionali, la domanda di rimborso e il rendiconto potranno essere inviati via pec al Servizio "Gestione e Liquidazione degli

interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE", indirizzo PEC gcr@postacert.regione.emilia-romagna.it, con la modulistica disponibile all'indirizzo <http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it/>, allegando il file sopra indicato, debitamente compilato.

Si precisa che, in considerazione della specificità dell'intervento, il controllo sull'effettiva informazione agli utenti sul sostegno del Fondo Sociale Europeo verrà effettuato a campione in fase di verifica delle domande di rimborso e/o di saldo.

Operazioni relative alla "Misura di sostegno economico alla continuità"

Il rimborso di tali Operazioni verrà effettuato sulla base di domanda di rimborso presentata dal soggetto promotore in una o più soluzioni, allegando alla stessa domanda di rimborso il file di cui al punto precedente compilato, per ciascun tirocinio di cui si chiede il rimborso, in ciascuna colonna (A, B e C) con le modalità di compilazione in precedenza indicate. **Nel caso di erogazione del beneficio al tirocinante in più tranches, il rimborso potrà essere richiesto solo a fronte dell'erogazione della somma complessiva dovuta, indicando nella colonna C riferita allo specifico tirocinio gli estremi di tutti i pagamenti effettuati.**

Il controllo consiste nelle seguenti verifiche:

a) effettiva erogazione del beneficio alla persona, sul 30% delle erogazioni dichiarate, sulla base della documentazione sopra citata;

b) verifica che il tirocinio non è proseguito con modalità a distanza **oppure che, pur a fronte del proseguimento con modalità a distanza, si sia concluso entro il termine di vigenza delle disposizioni che prevedevano l'impossibilità di proseguire tirocini in presenza, ovvero entro il 17 maggio.** Tale controllo potrà essere effettuato solo al termine del periodo di sospensione obbligatoria dei tirocini e sarà effettuato, **a seconda dei casi**, sulla base di:

- controllo della presenza di Comunicazione Obbligatoria di proroga del tirocinio;

- **controllo della presenza di Comunicazione Obbligatoria di cessazione per i tirocini interrotti;**

- per tutti i tirocini per i quali non è stata presentata una Comunicazione Obbligatoria di proroga e per un campione pari al 20% di quelli con Comunicazione Obbligatoria di proroga, incrociando i dati risultanti, per ciascun tirocinio, nelle schede di registrazione delle presenze utili alla documentazione dell'attività svolta nelle Operazioni approvate dalla Regione

Emilia-Romagna alle quali ciascun tirocinio andrà ad essere associato per la richiesta di rimborso delle misure connesse alla realizzazione del tirocinio: indennità e/o promozione e/o SRFC. **Al fine di accelerare le procedure di controllo, le verifiche potranno essere svolte anche sulla base di specifiche successive disposizioni del Servizio competente nonché attraverso richieste alle aziende ospitanti, sulla base di quanto previsto alla Determinazione n. 530/2020 dell'Agencia per il Lavoro, punti 6 e 7, e/o attraverso accesso alla piattaforma per la gestione dei tirocini sul portale LavoroperTe, dove sono registrate le giornate di presenza dei tirocinanti in azienda.**

Al fine di consentire il rimborso celere delle somme erogate dai soggetti promotori, il rimborso, entro il limite dell'80% delle somme approvate e fatta salva la presentazione di garanzia fidejussoria, sarà effettuato dopo il controllo relativo alla effettiva erogazione del beneficio, di cui al punto sub a). Il restante 20% verrà riconosciuto a saldo, sulla base del rendiconto presentato, a seguito della realizzazione del controllo di cui al punto sub b) ovvero del controllo che il tirocinio non è proseguito con modalità a distanza.

L'indebita erogazione della Misura costituisce spesa non ammissibile e, pertanto, verrà operata una decurtazione di pari importo dalla somma richiesta a rimborso. Il recupero di tali somme nei confronti del tirocinante è a carico del soggetto promotore.

Operazioni relative alla "Misura per la continuità del percorso individuale"

Tale Misura comporta il riconosciuto una tantum al soggetto promotore dell'importo pari a 100,00 euro a fronte delle azioni in essa previste.

Il rimborso di tali Operazioni avverrà, entro il limite dell'80% delle somme approvate, previa presentazione, in una o più soluzioni, di domande di rimborso alle quali sarà allegato il file sopra citato, in formato excel e pdf, compilato, per ciascun tirocinio di cui si chiede il rimborso, almeno per le colonne A e B, con le modalità di compilazione in precedenza indicate.

Le domande di rimborso saranno presentate utilizzando l'applicativo Sifer 2014/2020, in allegato al file .csv della domanda di rimborso oppure, in casi eccezionali, in allegato a domanda di rimborso con la modulistica disponibile all'indirizzo <http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it/> inviata via pec al Servizio "Gestione e Liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE", indirizzo PEC gcr@postacert.regione.emilia-romagna.it. Il restante 20% verrà riconosciuto a saldo, sulla base del rendiconto presentato, a seguito della realizzazione del controllo, nell'ambito della Operazione relativa alla Misura di sostegno economico alla continuità ad essa collegata, relativo alla effettiva erogazione

del beneficio di cui al punto sub a) e del controllo di cui al sub b), ovvero del controllo che il tirocinio non è proseguito con modalità a distanza.